

Allegato A)
delibera C.G. n° 16
del 9-01-2018

Nuovo Bilancio vecchie problematiche.

E' trascorso un anno, ma le problematiche con il collegio dei revisori, sono sempre le stesse.

Alle problematiche legate alla formazione di un bilancio e degli atti ad esso collegati, si sommano in questo Comune le difficoltà di relazionarsi con il collegio dei revisori.

Per il secondo anno consecutivo, la presentazione del Bilancio al Consiglio e la seduta di approvazione, sono dettate non da scelte dell'amministrazione ma dai tempi dell'organo di revisione.

Tempi dell'Organo di revisione che mettono in difficoltà l'amministrazione facendo rallentare il lavoro degli uffici e in particolare dell'Ufficio Ragioneria...ed allora ho provato a fare una cosa diversa;

Una relazione della relazione.

Mi spiego meglio, voglio relazionare al consiglio sul punto all'ordine del giorno, ossia la presentazione del bilancio, partendo dal lavoro svolto dall'organo di revisione e dalla relazione dallo stesso depositata.

Preciso sin da ora che la relazione che leggerò verrà consegnata al Presidente del Consiglio, perché resti agli atti.

Le norme che regolano l'iter relativo alla predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati sono contenute nell'art 174 del D.Lgs. 267 del 2000 e norme correlate in particolare nel D.Lgs 118 del 2011.

Il bilancio di previsione è uno degli atti sui quali l'organo di revisione ai sensi dell'art 239 del TUEL, deve esprimere il proprio parere.

Parere che deve essere espresso nei termini previsti dal regolamento di contabilità

Il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 104 del 22 marzo 2013 (e rimarco il fatto che il regolamento di contabilità non sia stato predisposto ed approvato da questa amministrazione, ma viga un regolamento approvato nel 2013 dal Commissario Straordinario dott. Luca Rotondi), all'art 29 disciplina il "*procedimento di approvazione del bilancio e relativi allegati*".

Prima di procedere vorrei richiamare l'attenzione sull'importanza che riveste l'identificazione della corretta normativa applicabile.

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha emanato i "*Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione negli Enti Locali*".


Preciso che nel citarli, faccio riferimento alla stesura del Novembre 2016.

Il consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel fissare i principi di vigilanza e controllo a pagina 13 del documento scrive: "*In sede di insediamento è opportuno che l'organo di revisione acquisisca la seguente documentazione...*" e tra gli altri documenti da acquisire cita:"*statuto e regolamento di contabilità dell'ente*" ed ancora oltre, "*L'organo di revisione, preso atto del regolamento di contabilità, suggerisce le prime modifiche da apportare allo stesso al fine di renderlo aderente all'evoluzione del quadro normativo nonché di conformarlo ai presenti Principi di Vigilanza e Controllo dell'organo di revisione nell'ente locale, tenendo in considerazione l'organizzazione dell'ente*".

Fatte queste dovute precisazioni che ci aiutano a fissare la normativa di riferimento, entriamo ora nello specifico.

I revisori devono quindi rendere il parere al bilancio di previsione nel termine previsto dal regolamento di contabilità, così come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Il regolamento di contabilità, all'art. 29 che, come ho detto, disciplina il "*procedimento di approvazione del bilancio e relativi allegati*", testualmente recita:"*La proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio di previsione, unitamente agli schemi di bilancio annuale e*



pluriennale (...) sono (...) messi a disposizione dell'organo di revisione economico-finanziaria almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio.

L'organo di revisione esprime il parere di propria competenza entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dal ricevimento della notizia di approvazione della proposta da parte della giunta comunale (...)".

L'organo di revisione deve dunque entro cinque giorni dal ricevimento della notizia di approvazione della proposta di bilancio rendere il proprio parere.

Il termine peraltro, dice l'art 29, è perentorio.

Solo pleonasticamente, ricordo che in diritto la differenza tra termine ordinatorio e perentorio è sostanziale.

Ordinatorio è in diritto un termine allo spirare del quale non viene collegata alcuna sanzione. La sua inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione.

Perentorio è invece in diritto un termine dalla cui inosservanza, scaturiscono conseguenze sanzionatorie. Il termine perentorio impone dunque il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.

Se chi ha emanato il regolamento ha inteso definire il termine perentorio, ha evidentemente voluto definire l'inosservanza di quel termine come una grave inadempienza a cui evidentemente collegare una sanzione.

A questo punto viene lecito domandarsi se l'organo di revisione è a conoscenza del regolamento di contabilità.

Prima di dare risposta alla domanda ricordo che i principi di vigilanza e controllo invitano l'organo in sede di insediamento a prendere visione del regolamento e, nel caso lo stesso non venga ritenuto idoneo, a proporre eventuali modifiche per renderlo adatto alle necessità dell'Ente.

L'organo di revisione, è chiaramente a conoscenza del regolamento di contabilità ed individua nell'art.29 dello stesso, la normativa che disciplina l'approvazione del bilancio.

Si legge infatti nel verbale dell'organo di revisione n° 14 del 05/04/2017 protocollato al n° 9826 del 06/04/2017: *"L'art. 29 del Regolamento di contabilità recita testualmente (...) e messi a disposizione dell'Organo di revisione economico-finanziario almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio"*.

Attenzione che tra L'art.29 riportato sul regolamento di contabilità e la citazione fattane dall'organo di revisione vi è una differenza sottile ma sostanziale.

Il regolamento di contabilità dice che il bilancio deve essere messo a disposizione *"almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio"*

Nella citazione che ne fa l'organo di revisione si dice *"almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio"*.

I due testi non dicono la stessa cosa, nel regolamento di contabilità, il richiamo è ad una normativa nazionale e ad un termine fissato dallo stato, nella citazione fatto dall'organo di revisione, il richiamo apparirebbe ad un termine fissato dall'amministrazione, Ma l'art. 29 non dice assolutamente questo.

Sarà stata una svista.

Sicuramente dopo la svista, l'organo, che cita in modo erroneo i termini entro i quali l'amministrazione deve consegnare ai revisori i documenti, non si avvede o dimentica che vi è il secondo comma. Quello in cui il regolamento disciplina in modo perentorio, il termine (cinque giorni) entro il quale deve essere resa la relazione.

Eppure, la lettura dell'art. 29 anche senza sforzo interpretativo, consente di arrivare alla ratio della norma. La possibilità per l'Ente di convocare il consiglio per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge. Difatti siccome sempre a norma dell'art 29 i documenti del bilancio e relativi allegati devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima del consiglio, ecco che la somma dei cinque giorni entro cui l'Organo deve rendere il parere e dei dieci giorni entro i quali i consiglieri hanno diritto di esaminare gli atti formano proprio i quindici giorni



prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio entro i quali l'amministrazione deve consegnare i documenti ai revisori per il parere.

Qualcuno può ritenere che cinque giorni siano pochi per rendere il parere sul bilancio. A quel qualcuno (eventualmente), voglio ricordare che il bilancio è stato approvato in giunta il 5 marzo, ed è stato trasmesso ai revisori con pec completo di allegati il 6 marzo. Ben 25 giorni prima del termine fissato per l'approvazione.

Sarebbe stato sufficiente che il collegio rendesse il parere, non in 5, non in 10, ma anche in 13 giorni e L'ente avrebbe potuto fissare il consiglio nei termini.

L'organo di revisione, invece, per rendere il parere ha avuto bisogno di 15 giorni, se teniamo conto della data sul parere, di 16 giorni se teniamo conto di quando il parere è stato trasmesso all'ente.

Voglio però ricordare, che in base ai principi di vigilanza e controllo, l'organo, se avesse ritenuto l'art. 29 non applicabile, avrebbe potuto farlo presente al consiglio, chiedendo una modifica dello stesso.

Torneremo su questo punto, ma ora voglio andare avanti

Voglio andare avanti, perché in un successivo atto, la missiva datata 5 giugno 2017 e protocollata in data 9 giugno 2017 al n° 16444, la dottoressa Caporale richiamando l'art 174 comma 2 del TUEL, laddove rimanda al regolamento di contabilità dell'ente la definizione dei modi e dei tempi di presentazione dei documenti, cita nuovamente l'art.29. Questa volta però l'art. 29 è citato correttamente, limitatamente al primo comma, il secondo comma continua a non essere citato.

La dottoressa Caporale, si spinge però oltre e citando una nota IFEL ANCI del 05 agosto 2016, teorizza che la relazione dell'organo di revisione non è più documento obbligatorio da consegnare ai consiglieri, ma può essere anche presentata in consiglio.

Ora, al di là che pur autorevole quello di IFEL e dell'ANCI è solo un parere od al limite un'interpretazione (non autentica) della norma.

Al di là che non si capisce come l'Ente possa spingersi a convocare un consiglio senza la certezza che l'organo di revisione per quella data depositi la relazione, ci si chiede perché un membro dell'organo di revisione si spinga a tanto.

Ciò che soprattutto non si capisce è perché tanta solerzia, non venga spesa per applicare la legge e non per interpretarla.

Nello specifico, oltre il TUEL, vi è un'altra legge che guida gli Enti in materia, ed è il D.lgs 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Tale D.lgs, coordinato con il D.lgs 126/2014 all'art. 11 denominato non a caso "*Schemi di Bilancio*", al comma 3 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati alcuni documenti e tra questi al punto h) prevede la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ed allora, pur volendo rischiare e, come dice la dott.ssa Caporale, convocare il consiglio per l'approvazione del bilancio nella speranza che la relazione arrivi nei termini, chi garantisce che qualche consigliere non impugni la deliberazione?

Mi sono dilungato. Ma la sintesi è semplice, l'art. 29 del regolamento di contabilità fissa in cinque giorni il termine perentorio entro il quale l'organo di revisione deve rendere il parere ed in dieci i giorni durante i quali lo schema di bilancio (nel quale in base alla normativa vigente rientra la relazione dei revisori) deve essere messo a disposizione dei consiglieri.

Davvero non si capisce in base a quale potere la dottoressa Caporale voglia ampliare il proprio termine a scapito del termine a disposizione dei consiglieri.

Il termine dei cinque giorni è perentorio ed in diritto lo spirare di un termine perentorio comporta come spiegato in precedenza che l'atto o l'attività pur se eventualmente compiuta risulta inutile ai fini di quel termine. Questo proprio perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un'attività in quel determinato lasso di tempo cioè proprio al fine di fornire certezza all'attività stessa.



L'organo avrebbe potuto se riteneva il termine non congruo chiedere all'ente una modifica del regolamento, ma non certo far spirare il termine provocando così lo slittamento di altri termini all'ente.

A conferma di quanto scritto, vi faccio presente che pur avendo con pec comunicato all'organo di revisione in data 6 marzo l'avvenuta approvazione dello schema di bilancio, solo in data 14 marzo perviene via mail richiesta di integrazione documentazione, cui peraltro viene dato immediato riscontro e solo in data 19 marzo il solo dott. Murdocca effettua un accesso presso l'ente (prot. N° 9003 del 20/03). Tra il 6 marzo data in cui si comunica l'approvazione del bilancio e il 22 marzo, data in cui la relazione viene depositata, non vi è nessun altro accesso dell'Organo di Revisione né di alcun suo membro singolarmente, presso l'ente in cui sono revisori e del quale devono relazionare per il bilancio di previsione.

Sia le richieste di documenti che l'accesso avvengono quindi quando i termini di presentazione della relazione fissati dall'art. 29 del regolamento di contabilità sono ampiamente scaduti.

Faccio infine presente che né nelle mail né nel verbale del dott. Murdocca vi è alcuna contestazione all'operato degli uffici, anzi le mail dimostrano la solerzia con le quali si sono riscontrate le richieste.

Del resto, il TUEL all'art. 239 prevede che l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti e il regolamento di contabilità, nel mentre all'art 103 conferma che :”L'organo di revisione deve esprimere il proprio parere nelle materie previste dal D.Lgs n. 267/2000 entro cinque giorni dalla richiesta”, all'art 107 prevede che:” Al fine di consentire all'organo di revisione di svolgere i propri compiti l'ente deve riservare un locale adeguatamente attrezzato per le riunioni e per la stesura, conservazione e archiviazione dei verbali e di ogni altro documento, nonché rendere disponibili le necessarie risorse umane a supporto delle attività dello stesso”, tutte cose che l'ente ha fatto, ma un locale e le risorse umane a disposizione sono inutili se dal 6 marzo al 23 marzo (data in cui è stata protocollata la relazione), solo un membro su tre il dott. Murdocca è stato fisicamente presente presso l'Ente per la precisione in data 19 marzo quando i termini per depositare la relazione erano già scaduti.

Prima di procedere in aspetti più tecnici, voglio invitare i consiglieri ad approfondire con attenzione su quanto ho relazionato, valutando quanto e come la violazione di un termine previsto come perentorio possa o debba essere evidenziato agli organi competenti.

Ripeto questa relazione, completa di allegati verrà al termine del mio intervento consegnata al Presidente del Consiglio perché resti agli atti.

Veniamo ora alle Osservazioni più tecniche sulla relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2018/2020.

Il Collegio ha rassegnato il parere sul bilancio di previsione 2018/2020 con una valutazione parzialmente negativa del documento contabile.

Dalla lettura e dall'esame della predetta relazione la stessa appare contraddittoria.

Intanto alla luce del parere conclusivo e dei rilievi mossi, va preliminarmente evidenziato come nella premessa l'organo di revisione dia atto di aver ricevuto lo schema di bilancio e non muova alcun rilievo per mancanza di atti.

In particolare

1. In merito all' Analisi della spesa del personale

A pag.24 della relazione si legge *"...considerato che non sono stati trasmessi dall'Ente Comunale gli importi relativi alle spese escluse (B) dal costo complessivo del personale oltre a quelli relativi al personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non è stato possibile per l'Organo di Revisione verificare il rispetto:*



- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 42.118,37 (50% di 84.236,74);
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;..."

la relazione prosegue riportando il seguente prospetto, calcolato dal Collegio dei Revisori:

| | Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese macroaggregato 101 | 2.863.883,67 | 3.112.140,00 | 3.097.140,00 | 3.097.140,00 |
| Spese macroaggregato 103 | | | | |
| Irap macroaggregato 102 | 214.297,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Totale spese di personale (A) | 3.078.180,67 | 3.336.140,00 | 3.321.140,00 | 3.321.140,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 218.802,66 | | | |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 2.859.378,01 | 3.336.140,00 | 3.321.140,00 | 3.321.140,00 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 | | | | |

Si rileva preliminarmente una macroscopica contraddizione tra l'affermazione riportata **a pag 24** della relazione "... considerato che non sono stati trasmessi dall'Ente Comunale gli importi relativi alle spese escluse (B) dal costo complessivo del personale..." e quanto affermato dal medesimo Collegio a **pag 5 della stessa relazione**, laddove i revisori dichiarano che sono stati "...messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;..."

In realtà ai revisori in riscontro a loro specifica richiesta, è stato anche trasmesso un prospetto compilato con i dati estrapolati dal bilancio.

Allego un prospetto correttamente compilato precisando ancora che i dati delle componenti escluse sono rilevati dal prospetto consegnato ai revisori

| | Media 2011/2013 | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2008 per enti non soggetti al patto | 2018 | 2019 | 2020 |
| Spese macroaggregato 101 | 2.863.883,67 | 3.112.140,00 | 3.097.140,00 | 3.097.140,00 |
| Spese macroaggregato 103 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 214.297,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Totale spese di personale (A) | 3.078.180,67 | 3.356.140,00 | 3.341.140,00 | 3.341.140,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 218.802,66 | 768.900,00 | 753.900,00 | 753.900,00 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 2.859.378,01 | 2.567.240,00 | 2.567.240,00 | 2.567.240,00 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 | | | | |

Il prospetto, evidenzia, come la spesa del personale **rispetti**, senza ombra di dubbio, il limite di cui all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 essendo abbondantemente al di sotto della media del triennio 2011/2013.

In ogni caso, al di là dei meri numeri, nel merito voglio porre in evidenza alcuni aspetti:

- 1) i dati inerenti la spesa del personale vengono richiesti su mail personale del dott. Pittari in data 14 marzo, quindi quando i termini per il deposito della relazione erano già scaduti;
- 2) Il dott. Pittari riscontra la mail nella stessa data;
- 3) Con ulteriore richiesta, fatta sempre su mail personale del dott. Pittari, in data 18 marzo viene nuovamente chiesto il dato relativo alle componenti escluse. La richiesta viene nuovamente evasa dal dott. Pittari;
- 4) L'organo di revisione nonostante ciò conclude dicendo che "non sono stati trasmessi dall'Ente Comunale gli importi relativi alle spese escluse (B) dal costo complessivo del personale...";
- 5) Come si è visto, invece i dati sono stati più volte trasmessi ed allora viene da chiedersi come mai, dei prospetti trasmessi, alcuni dati vengono presi e considerati validi (il prospetto spese del personale di pag 20 della relazione è compilato con i dati trasmessi dal dott. Pittari) e altri no. Perché? L'ente ha trasmesso i dati richiesti. La lettura, estrapolazione e verifica è e deve essere compito del controllore, non certamente del controllato. Gli atti vanno messi a disposizione dell'organo di revisione, ma questi e solo questi ha l'onere di verificare gli stessi;
- 6) Gli "importi relativi alle spese escluse (B) dal costo del personale", sono dunque stati trasmessi dall'Ente, non appena richiesti dall'Organo di revisione, ma al di là di questo, l'ente ha in forza 31 lavoratori LSU/LPU, la cui contrattualizzazione è onere che non pesa su questo ente. Questo dato doveva comunque essere a conoscenza dell'Organo di revisione è già la valorizzazione di tale dato, comporta il rispetto dei limiti relativi alla spesa del personale. L'organo non ha verificato neppure tale dato;
- 7) Ed infine, dopo aver completato il bilancio ed aver trasmesso tutti i documenti richiesti, quale poteva essere l'interesse dell'ufficio nel non fornire un dato esistente ed a lui favorevole e farsi invece contestare una posta di bilancio. Il dato è stato trasmesso, ma la verifica dello stesso è onere del controllore e non del controllato.

In conclusione il prospetto di pag 20 della relazione dell'organo di revisione è errato, l'Ente rispetta i vincoli di spesa del personale.

2. In merito all'analisi della spesa per consulenze

Il Collegio rileva che la spesa per studi e consulenze si attesta a 293.000,00

L'analisi appare semplicistica non tenendo conto in primis delle definizioni che negli anni sono state fornite dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in merito alla corretta applicazione dei tagli di cui all'art.6 del DL

78/2010, né avendo approfondito con il dovuto grado di analisi a cosa si riferissero le singole poste di bilancio complessivamente classificate in un unico codice del piano integrato dei conti.

La deliberazione N. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 15 febbraio 2005, ha precisato che:

- gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal d.p.r. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Nel tempo si sono susseguiti diversi interventi da parte della Corte dei Conti sull'applicazione del taglio dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010, che possono essere così sintetizzati:

- sono escluse - sebbene riconducibili a finalità di studio e consulenza - quelle spese che trovano la loro ragione in attività necessitate, come ad esempio il patrocinio legale, o che risultano inscindibilmente connesse alla realizzazione di opere pubbliche (Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR);
- sono esclusi gli incarichi che trovano copertura finanziaria da parte dell'Unione Europea o dello Stato (Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR);
- sono escluse le consulenze "talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne alla amministrazione" (Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 6/2011/PAR);

Verificando le singole voci che compongono la spesa per consulenze prevista nel bilancio 2018/2020 si evidenzia che l'importo complessivo ammonta ad € 298.000,00 ma di queste spese, viste le citate deliberazioni della Corte dei Conti, nessuna rientra nella nozione di consulenza soggetta a limite, come di seguito dimostrato:

1. "Studi,progettazioni,d.l. e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere" spesa prevista € 20.000,00 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR);
2. "Competenze di giudizio liquidate dal Giudice da trasferire cap E 714.02" spesa prevista € 50.000,00 – costituisce una sorta di partita di giro finanziato dai correlati rimborsi previsti nella parte entrata del bilancio al codice 35002 capitolo 714.02 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR);
3. "Redazione piano spiaggia" spesa prevista € 3.000,00 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR);
4. "Redazione PSC e Piani attuativi del Piano Strutturale Comunale" spesa prevista € 70.000,00 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR - Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 6/2011/PAR);
5. "Contr . Reg. indagini geologiche e geomarine" spesa prevista € 150.000,00 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR - Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 6/2011/PAR);
6. "Utilizzazione fondi per opere di urbanizzazione-accatastamento immobili" spesa prevista € 5.000,00 (esclusa - Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 18/2011/PAR).



3. Analisi della spesa per Relazioni Pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

In relazione a tali spese il Collegio rileva che, a fronte di una previsione di € 2.500,00 dichiarata dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal bilancio emerge una previsione di spesa di € 101.500,00 a titolo di "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".

Si osserva in merito che il limite cui si riferisce l'art.6 del D.L. 78/2010 riguarda specificatamente le seguenti spese: **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**.

La Corte dei Conti Sez. Emilia Romagna nel parere 15/2011 ha definito **spese di rappresentanza** per un ente pubblico "...tutte quelle attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività..." dello stesso tenore sono le **spese per relazioni pubbliche**.

Per quanto riguarda i concetti di convegno, mostra e pubblicità, basta riferirsi all'accezione linguistica dei termini

Ciò posto, bisogna verificare se tra i 101.500,00 € codificati correttamente come organizzazione eventi, ecc., sono ricomprese spese di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che sono soggette ai limiti del DL 78/2010.

Da una lettura dei più rilevanti importi dei capitoli di spesa non sembra proprio si tratti di spese soggette al limite anzidetto, poiché trattasi di:

- Festa patronale € 50.000,00: non è una spesa di rappresentanza, non è un convegno, non è una mostra, non è pubblicità e non è relazioni pubbliche;
- Manifestazioni socio culturali € 32.000,00: non è una spesa di rappresentanza, non è un convegno, non è una mostra, non è pubblicità e non è relazioni pubbliche;
- Manifestazioni turistiche € 7.000,00, peraltro finanziate con la legge regionale 13/85 quindi esclusi a priori, ma in ogni caso: non è una spesa di rappresentanza, non è un convegno, non è una mostra, non è pubblicità e non è relazioni pubbliche;

A ben vedere già 89.000,00 euro su 101.500,00 **NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO** dei limiti di spesa di cui al DL 78/2010.

Dei 101.500,00 euro che il Collegio ha rilevato essere a titolo di Organizzazione eventi, pubblicità e trasferte, vediamo cosa rientra nei limiti del DL 78/2010 e cosa rimane, invece, fuori:

- "Acquisto beni per cerimonie e festività" spesa prevista € 2.500,00 RIENTRA nel limite;
- "Congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti, gemellaggi - a.b." spesa prevista € 500,00 RIENTRA nel limite;
- "Feste nazionali, solennità civili e manifestazioni Natalizie - prest. serv." spesa € 500,00 NON RIENTRA nel limite non essendo finalizzato a relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- "Premio Letterario Città di Siderno - prest di serv." spesa € 2.000,00 NON RIENTRA nel limite trattandosi di manifestazione culturale e non di relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Come sopra specificato dei 94.500,00 € solo 3.000,00 sono classificabili come spese soggette al limite di cui all'art.6 del DL 78/2010, il resto è escluso dal computo.

Sono, inoltre previste con lo stesso codice di bilancio, U.1.03.02.02.000, Organizzazione eventi, pubblicità e trasferte, € 9.500,00 per trasferte, che rientrano nel computo del limite di spesa, di cui:

- € 3.500,00 per rimborsi spese di missioni a dipendenti;
- € 2.000,00 per rimborsi spese di missioni ad Amministratori;
- € 4.000,00 per rimborsi spese di missione al Collegio dei Revisori.




In conclusione dei complessivi 101.500,00 € evidenziati dal Collegio dei Revisori sono computabili nel limite di spesa € 9.500,00 per missioni, € 2.500,00 per spese di rappresentanza ed € 500,00 per convegni, per un totale di € 12.500,00.

Si rammenta che l'importo massimo che il Comune di Siderno può impegnare relativamente alle spese soggette a riduzione secondo il DL 78/2010 ammonta ad € 60.688,51.

Infine, per fugare ogni dubbio su eventuali interpretazioni si legga la deliberazione n.54/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che in merito fornisce chiarissime indicazioni che fanno ben capire come ha operato correttamente il Comune di Siderno nel predisporre le previsioni di bilancio nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legge. Inoltre proprio tale deliberazione della Corte dei Conti ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza contabile, sull'argomento, che è quello per cui fissati ormai i criteri di individuazione delle singole fattispecie spetta esclusivamente all'Ente valutare se nella propria programmazione vi siano attività rientranti in quelle soggette ai limiti.

Nella certezza di aver chiarito l'iter di approvazione del bilancio e confutato i dubbi espressi dai revisori, deposito la relazione agli atti del consiglio, con gli allegati citati e che nella relazione stessa vengono dettagliatamente elencati.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. De Luca", followed by a long horizontal line extending to the right.